

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
P I S A**

UNIONCAMERE

UNIONE ITALIANA DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA

CERTIFICATI COMUNITARI DI ORIGINE

VADEMECUM PER GLI OPERATORI CON L'ESTERO

VADEMECUM PER L'UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

I certificati di origine rilasciati dalle Camere di Commercio italiane sono quelli utilizzati nei rapporti tra la CEE ed i Paesi Terzi, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CEE 2454/93 del 02.07.1993.

Infatti, a seguito dell'attuazione del Mercato Unico dal 01.01.1993, nei rapporti commerciali intracomunitari, normalmente, non viene più richiesto e rilasciato il certificato di origine, essendo sufficiente la fattura di vendita delle merci.

I certificati di origine sono destinati, **esclusivamente**, a provare l'origine delle merci.

Dato che il modulo arabescato del certificato viene utilizzato quale originale per soddisfare le esigenze doganali, le copie redatte e rilasciate conformemente all'originale hanno lo stesso valore di quest'ultimo.

Pertanto è possibile rilasciare un solo originale per spedizione.

DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI

I formulari del certificato di origine sono disponibili presso gli uffici Commercio Estero delle Camere di Commercio.

I formulari, realizzati su carta autocopiante, sono composti da:

- un modulo, su carta arabescata, che costituirà l'originale del certificato di origine,
- tre moduli, su carta gialla, con menzione "copia",
- un modulo, su carta rosa, che costituirà la domanda.

Ogni formulario è provvisto di un numero di serie e stampato, su delega del Ministero dell'Industria, dall'Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - che provvede alla distribuzione alle singole Camere di Commercio.

Qualsiasi formulario difforme da quello stampato dall'Unioncamere verrà respinto dalla Camera di Commercio alla quale sarà presentato.

Resta comunque salvo il caso, eccezionale, di moduli di certificati di origine, predisposti ed imposti da alcuni Paesi extra CEE, per loro decisione di politica commerciale.

La Camera di Commercio, al momento della consegna dei formulari dei certificati di origine, annota su apposito Registro informatico i numeri di serie dei fascicoli ceduti ed i nominativi delle Ditte o Persone che li hanno ritirati.

NOTA

Eventuali formulari inutilizzati, o compilati erroneamente, dovranno essere restituiti alla Camera di Commercio. In caso di distruzione accidentale dei formulari, dovrà essere presentata alla Camera di Commercio apposita dichiarazione di distruzione.

In caso di smarrimento o furto dei formulari dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio copia della denuncia presentata alle competenti Autorità di Polizia.

La Camera emittente conserva una copia gialla, la domanda rosa, copia della fattura e copia di altra eventuale documentazione.

Non è prevista alcuna limitazione nel numero di copie da rilasciare.

Attenzione: non può essere rilasciato che un solo originale.

COMPETENZA TERRITORIALE

Il Rilascio di un certificato di origine potrà essere ottenuto presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente:

- ha la sede legale, se si tratta di una impresa o società con personalità giuridica,
- ha il proprio domicilio, se si tratta di persona fisica.

NOTA

Il richiedente può inoltre ottenere il rilascio di un certificato di origine:

1. Dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha una unità operativa o una filiale principale, risultante dal Registro delle Ditte della Camera di Commercio.
2. Dalla Camera di Commercio ove si trova con la merce da spedire all'estero ed i relativi documenti giustificativi dell'origine. In tal caso occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera competente territorialmente.

COMPILAZIONE DEI FORMULARI

1. I formulari, composti da originale, copie e domanda devono essere compilati dal richiedente.

Per richiedente si intende:

- Lo speditore designato nel certificato di origine (vedi punto 2.1),
- Altre persone, solo qualora risulti dalla loro professione o dai documenti presentati che sono autorizzate dallo speditore a presentare la domanda (caso delle triangolazioni commerciali, degli spedizionieri, degli intermediari).

I formulari devono essere compilati, preferibilmente a macchina e in lingua **italiana**. Qualora i formulari siano manoscritti è richiesto l'uso dell'inchiostro indelebile e del carattere stampatello. Da segnalare, comunque che alcuni Paesi non accettano la redazione manoscritta dei formulari.

Il certificato e la domanda non debbono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, eventualmente, le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall'organismo che rilascia il certificato.

Ogni articolo descritto sulla domanda e sul certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati onde rendere impossibile qualsiasi ulteriore aggiunta.

2. Il richiedente è tenuto a compilare il formulario secondo le seguenti modalità:

2.1 - Modulo originale

Si deve compilare soltanto la parte frontale, su carta arabescata, dalla casella 1 alla 7:

Casella 1.: "speditore":

Indicare nome, cognome o ragione sociale, indirizzo completo dello speditore.

NOTA

Per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione, sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella casella 1 dovrà essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di" seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero, la cui copia dovrà essere allegata alla domanda, unitamente alla delega a richiedere il certificato.

Infatti, l'incarico di richiedere il Certificato di Origine dovrà essere documentato da apposita delega da parte di colui che emette la fattura di vendita.

Casella 2.: "destinatario":

Indicare il nome, cognome, ragione sociale, indirizzo completo dell'acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per **esteso** (le sigle non sono ammesse).

NOTA

E' possibile usare la dicitura "all'ordine", seguita dal nome del paese di destinazione. Qualora la merce sia destinata ad un paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi (purché indicati in fattura), oppure usare la dicitura "per ulteriore riesportazione".

Casella 3.: "paese di origine":

Indicare nome completo del Paese di origine della merce:

a) merci di origine comunitaria:

usare esclusivamente la dicitura "Comunità Europea" seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro;

NOTA

La dicitura utilizzata deve essere "Comunità Europea" e non possono essere menzionate diciture quali CEE, Comunità EE o Mercato Comune. Le indicazioni e le abbreviazioni generiche quali Germania o Inghilterra sono scorrette. Il Paese o il territorio deve essere indicato con il nome esatto, quale ad es. Repubblica Federale Tedesca o Regno Unito. Tuttavia, qualora le esigenze del commercio lo richiedano la menzione "Comunità Europea" potrà essere seguita dalla designazione dello stato membro produttore. Ad es. "Comunità Europea- Italia"

b) merci di origine non comunitaria o multipla:

indicare il nome del Paese terzo.

NOTA

In via eccezionale, e qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile indicare più Paesi di origine nella casella 3 (riferentesi ad una sola spedizione) avendo cura di precisare, nella casella 6 “descrizione della merce”, il Paese di origine a fianco di ogni singolo articoli e, nel caso di origine multipla, separando in maniera evidente le merci di origine comunitaria da quelle di origine extra UE.

Casella 4.: “informazioni riguardanti il trasporto”:

Si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro, ecc.). Nel caso che la merce venga trasportata con mezzi diversi, usare la dicitura “trasporti misti”. Qualora non si conosca il mezzo di trasporto, al momento della richiesta del certificato, può utilizzarsi la dicitura “da stabilirsi”.

Casella 5.: “osservazioni”:

Tale spazio può essere usato per indicare informazioni - che non potrebbero essere inserite altrove - e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (es.: buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, ecc.).

Casella 6.: “N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci”:

Identificazione delle merci per numero, marche, sigle, quantità e natura dei colli ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.

Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari” ecc. non sono sufficienti.

NOTA

Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci, possono essere adottate due soluzioni:

1. designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall'indicazione “secondo fattura allegata” e presentare alla Camera di Commercio, contemporaneamente al certificato, più esemplari della fattura: un esemplare verrà trattenuto e conservato dalla Camera con la domanda e una copia gialla, gli altri esemplari verranno invece restituiti unitamente al certificato e alle copie richieste;
2. proseguire l'enumerazione dei prodotti utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. Per ciascun modulo aggiuntivo occorrerà compilare, sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato (modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale ed inoltre occorre compilare tutte le caselle di questi moduli aggiuntivi, ricordandosi di barrare lo spazio rimanente, immediatamente sotto la descrizione dei prodotti.

Casella 7.: “quantità”:

Indicare la quantità, netta o lorda, dei prodotti da esportare precisando l'unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi, ecc.).

Casella 8.:

La compilazione di tale casella è riservata alla Camera di Commercio.

2.2 – Le copie

I moduli su carta gialla costituiscono copia del Certificato, hanno le stesse caselle dell'originale e vengono timbrate e firmate dal funzionario camerale autorizzato; hanno, pertanto, lo stesso valore del certificato originale.

La Ditta può richiedere - secondo le proprie esigenze commerciali - una o più copie di ogni certificato anche in un momento successivo al rilascio del certificato.

2.3 - Modulo domanda

Il richiedente è tenuto a compilare il modulo di domanda - di colore rosa - secondo le seguenti modalità:

a) sulla parte frontale:

- Le **caselle da 1 a 7** - identiche a quelle dell'originale - verranno compilate automaticamente con il sistema autocopiante.
- Nella **casella 8** è riprodotta la formula di richiesta del certificato, che comprende sia la dichiarazione sull'esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché l'impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta della Camera di Commercio. In questa casella sarà necessario apporre nome e cognome – per esteso – qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo Procuratore delegato
- Nella **casella 9** - da utilizzarsi unicamente se il richiedente non coincide con lo speditore - sarà indicato il nome, cognome o ragione sociale del richiedente. Il richiedente, in questo caso, dovrà essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata dello speditore, da allegare alla domanda del certificato.

b) sul retro della domanda:

- è stampata la dichiarazione dell'origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta dal richiedente. Dovrà essere compilato con la massima cura, secondo i casi, uno dei seguenti paragrafi:

Paragrafo 1: se la merce è di origine interamente comunitaria, occorre indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione.

NOTA

Occorre indicare la località dove si trova lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l'indirizzo della sede sociale o l'ufficio amministrativo del fabbricante. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà provvedere – a sua tutela - a farsi rilasciare dal venditore - commerciante - una dichiarazione

attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine (bolla d'importazione, fatture d'acquisto, ecc.).

La Camera di Commercio deve essere informata sull'effettivo produttore della merce ed il relativo indirizzo.

Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria, dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale.

NOTA

Anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l'indirizzo della sede sociale dell'impresa.

Paragrafo 3: se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorrerà allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci.

NOTA

I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci possono esemplificarsi come segue:

1. i certificati di origine rilasciati da altri organismi abilitati al rilascio;
2. le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi è chiaramente indicato il paese di origine
3. le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea e deposito doganale) dalla quale risulti espressamente l'origine, le polizza di carico indicanti anch'esse espressamente l'origine.

Tuttavia la Camera di Commercio addetta al rilascio, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere la presentazione di ulteriore documentazione a conferma dell'origine delle merci.

Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell'origine.

N. B. - Le dichiarazioni, apposte sul modulo di domanda del certificato di origine, hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni medesime.

AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI

1. Rilascio di un certificato di origine a posteriori.

Il certificato di origine è rilasciato quando le merci, alle quali si riferisce sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.

Nel caso di spedizione già avvenuta è, consentito il rilascio del certificato d'origine a, seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi dell'origine e dell'avvenuta spedizione.

Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non aver precedentemente richiesto altro certificato d'origine per la spedizione interessata.

2. Correnti continue di esportazione.

(Ai sensi dell'art. 49 comma 2°, Reg. CEE 2454/93)

Qualora le circostanze lo giustificino, specie quando l'interessato mantiene correnti regolari continue ed uniformi di esportazione, le Camere di Commercio emittenti possono concedere, a loro discrezione, l'esenzione della compilazione del retro del modulo rosa di domanda per ogni singola operazione, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni dei regolamenti CEE n. 2913/92 e 2454/93.

Per concedere tale esenzione la Camera emittente può esigere dal richiedente una dichiarazione nella quale egli si impegna a rinunciare a tale agevolazione, qualora la sua produzione subisca modificazioni.

3. Esportazioni temporanee

Qualora le Autorità del Paese d'importazione temporanea esigano il certificato di origine la Camera di commercio alla quale ne sia fatta richiesta potrà rilasciarlo dietro presentazione della fattura proforma. '

I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "proforma".

4. Certificato di origine pro forma

Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare su di essi non sono definitivamente conosciute, può ottenere, in via eccezionale e a discrezione della Camera emittente, il rilascio di un certificato di origine "pro forma". I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "pro forma".

5. Certificato di origine in bianco o antidatato

Non possono essere rilasciati certificati di origine in bianco o antidatati.

6. Sostituzione del certificato di origine

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.

Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura "duplicato" e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.

Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito.

7. Annotazioni non previste sul formulario

Di norma sul certificato di origine non debbono essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso.

Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalle Camere di Commercio emittenti, che a loro discrezione, potranno accettarle o rifiutarle.

Si ritiene opportuno riportare di seguito una casistica più frequentemente richiesta:

a) menzione del nome del produttore:

per rispetto del segreto commerciale è consigliato di non indicare il nome del produttore o del fabbricante delle merci.

Qualora tale indicazione venga apposta espressamente e direttamente dal richiedente nella casella 5 "Osservazioni", la stessa sarà accettata dalla Camera di Commercio emittente dopo la verifica dell'esattezza dell'indicazione.

b) indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi:

le menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative), **non possono essere riportate sul certificato di origine.**

Tali menzioni, pertanto, non potranno essere certificate dalle Camere di Commercio, che tutt'al più potranno limitarsi all'autentica della firma dell'esportatore.